



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.-Molise

Deliberazione n° 12
del 17/02/16

Oggetto: Controversia promossa dall'utente Servizi Telecom Italia s.p.a. contro la compagnia telefonica

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DICIASSETTE (17) del mese di FEBBRAIO nella sede di Via Colitto, 7- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Avv. Andrea LATESSA	Presidente		X
Avv. Giuseppe MILETI	Vice presidente	<i>S. Miletì</i>	
Dott. Vincenzo CIMINO	Componente	<i>V. Cimino</i>	

Verbalizza il Direttore del Servizio Ing. Riccardo Tamburro;

IL COMITATO CORECOM

VISTA la legge 14 novembre 1995 , n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le Comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni ;

VISTO l'articolo 84 del Decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le Comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di Comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 14/12/2011 stipulata dall'AgCOM e dal Corecom Molise in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale è stata attribuita alla Regione Molise la delega per lo svolgimento delle funzioni di definizione delle controversie dal 1° gennaio 2012;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di Comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/cons e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza pervenuta in data 20/02/2014 prot. n. 272/COM/14 con la quale Servizi la chiesto l'intervento del Corecom Molise per la definizione di una controversia insorta contro la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a.

L'istanza riguardava la richiesta di rimborso di indennizzo quantificati dalla medesima compagnia telefonica e riportate nelle fatture

n. fattura	Periodo	n. telefono	importo
8P00092293	feb. 11	0874438416	€. 90,84
8P00011152	gen.11	0874478102	€. 79,20
8P00011233	gen.11	0874788103	€. 79,06
8P00011174	gen.11	087448101	€. 78,86
8P00407635	giu.10	086513341096	€. 159,89
8P00407528	giu.10	087413341144	€. 159,78
XP00006175	giu.10	087413341136	€. 416,98
8P00407717	giu.10	087413341143	€. 159,90
8P00407478	giu.10	086513341097	€. 164,48
		Totale	€. 1.388,99

CONSTATATO che con nota del 24 febbraio 2014 l'ufficio ha ritenuto che l'istanza soddisfaceva i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dell'art. 14 del Regolamento della delibera 173/07/cons ed ha provveduto a notificare alla compagnia telefonica interessata il ricorso presentato dall'utente e a convocare le parti per il 31 marzo 2014 per l'udienza fissando altresì i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione al 28/03/2014;

CONSIDERATO che in presentazione del GU14 l'utente ha consegnato una corposa documentazione, attinente la natura contabile del credito vantato nei confronti della compagnia telefonica;

PRESO ATTO che la Telecom ha inviato le sue memorie difensive tramite fax trasmesso in data 28 marzo 2014 con prot. N. 467/COM del 31/03/2014;

RITENUTO che la compagnia telefonica non ha disconosciuto il credito vantato dall'utente, ma ha contestato il ricorso, ed evidenzia che: "le fatture negative indicate da controparte nella predetta istanza, sono state abbinate in compensazione su altre fatture. Specifica inoltre che l'Ufficio amministrativo di Telecom Italia, ha inviato una mail il 3 aprile 2014, informando la controparte sui riutilizzi delle fatture negative con riferimento a tutte le utenze attestate sul codice fiscale del cliente SERVIZI".

PRESO ATTO che la compagnia telefonica non ha allegato la mail che sostiene di aver inviato in data 3 aprile 2014 in quanto manca la prova della mail;

CONSTATATO che in nessun atto la compagnia telefonica ha inteso mettere in discussione il credito vantato dall'utente e non ha provato di aver compensato il credito o di aver rimborsato il medesimo utente si dispone di rimborsare l'utente così come riportato nella sopracitata tabella;

VISTI gli atti del procedimento in epigrafe e la relazione istruttoria del responsabile del procedimento prot. 730 del 22/01/2016 che si allega alla presente;

Il CO.RE.COM all'unanimità dei propri componenti, per le motivazioni tutte espresse in precedenza, così

DELIBERA

- che in merito alla procedura di definizione della controversia – pratica n. 22/2014 approva integralmente la relazione istruttoria prot. N.730 del 22/1/2016 che si allega alla presente;
- condanna la Telecom Italia spa al pagamento di € 1.388,99 (milletrecentoottanta/99) debito maturato a favore dell'utente SERVIZI
- per quanto attiene le spese del reclamo si propone di quantificare le stesse in Euro 100,00 (cento/00);
- tutte le somme corrisposte o rimborsate dovranno essere maggiorate degli interessi legali calcolati a decorrere alla data di presentazione dell'istanza di conciliazione sino all'effettivo soddisfo.


Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

L'operatore dovrà adempiere la presente delibera entro gg.60 dalla notifica ed entro tale termine dovrà comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera formata da n.3 fasciate è notificata alle parti a cura della struttura, trasmessa all'Autorità per le Comunicazioni (AGCOM) ed è pubblicata sul sito web del Corecom Molise.

Il Direttore del Servizio
Ing. Riccardo Tamburro



Il vice Presidente
Avv. Giuseppe Mileti





Regione Molise

Consiglio Regionale

Prot. 0000730/16 Del 22/01/2016
Interna - Consiglio -



Al Signor Segretario generale
Ing. Riccardo Tamburro

S E D E

Oggetto: Procedura di definizione - relazione Pratica n22/2014

Premesso

In data 20.02.2014 è stata presentata dall'utente Servizi () s.r.l. una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita al protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°272/COM/14, avverso la compagnia telefonica Telecom Italia s.p.a.

L'istanza riguardava la richiesta di rimborso di indennizzo quantificati dalla medesima compagnia telefonica e riportati nelle fatture appresso indicate

N. Fattura	PERIODO	n. Telefono	Importo
8P00092293	feb-11	0874438416	-€ 90,84
8P00011152	gen-11	0874478102	-€ 79,20
8P00011233	gen-11	0874788103	-€ 79,06
8P00011174	gen-11	087448101	-€ 78,86
8P00407635	giu-10	086513341096	-€ 159,89
8P00407528	giu-10	087413341144	-€ 159,78
XP00006175	giu-10	087413341136	-€ 416,98
8P00407717	giu-10	087413341143	-€ 159,90
8P00407478	giu-10	086513341097	-€ 164,48
		Totale	-€ 1.388,99

Preliminarmente,

si osserva che il precedente responsabile del procedimento ha ritenuto che l'istanza soddisfaceva i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento di cui alla delibera 173/07/CONS ed è quindi proponibile; l'ufficio ha provveduto a notificare con nota del 24 febbraio 2014 alla compagnia telefonica il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 31 marzo 2014 per l'udienza fissando altresì i termini per la presentazione di memorie al 28/03/2014 e le controdeduzioni (entro i tre giorni successivi).

La documentazione rimessa dalle parti:

In sede di presentazione del modello GU14, l'utente ha rimesso una corposa documentazione, afferente la natura contabile del credito vantato nei confronti della compagnia telefonica.

La Telecom ha inviato le proprie memorie difensive mediante Fax trasmesso in data 28 marzo 2014 acquisita al protocollo del CO.RE.COM. al n° 467/COM/14 del 31/03/2014.

Nel merito.

La compagnia telefonica non ha disconosciuto il credito vantato dall'utente, ma ha contestato il reclamo, atteso che le "fatture negative indicate da controparte nella predetta istanza,

R. Tan

[Signature]

sono state abbinate in compensazione su altre fatture. L'ufficio Amministrativo di Telecom Italia, con mail inviato il 3 aprile 2014, ha informato controparte sui riutilizzi delle fatture negative con riferimento a tutte le utenze attestata sul codice fiscale del cliente S. d.f. 0000000902890706".

Si osserva che La compagnia telefonica non ha allegato la mail che sostiene di aver inviato in data 3 aprile 2014 (data posteriore a quella delle memorie, si può propendere per n rifiuto, ma manca la prova della mail).

Conclusione

Non ci sono dubbi circa il credito vantato dall'Utente, atteso che in nessun atto la compagnia telefonica ha inteso metterlo in discussione.

La Compagnia non ha provato di aver compensato il credito o di aver rimborsato il medesimo all'utente.

Si propone, pertanto di disporre un provvedimento in forza del quale venga rilevato il debito di Euro 1.388,99 (milletrecentottantotto/99) a carico della Telecom Italia s.p.a, debito maturato come appresso a favore dell'Utente Servizi

N. Fattura	PERIODO	n. Telefono	Importo
8P00092293	feb-11	0874438416	-€ 90,84
8P00011152	gen-11	0874478102	-€ 79,20
8P00011233	gen-11	0874788103	-€ 79,06
8P00011174	gen-11	087448101	-€ 78,86
8P00407635	giu-10	086513341096	-€ 159,89
8P00407528	giu-10	087413341144	-€ 159,78
XP00006175	giu-10	087413341136	-€ 416,98
8P00407717	giu-10	087413341143	-€ 159,90
8P00407478	giu-10	086513341097	-€ 164,48
		Totale	-€ 1.388,99

infine di liquidare a favore del ricorrente le spese di giudizio che si possono quantificare in complessivi €.100,00 (cento/00).

Si trasmette la presente relazione per il seguito di competenza.

SI CONDIVIDE
22/01/2016
Pinnobian

Il funzionario
Dott. Lucio Dalla Torre